TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 125

Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza

Gli amministratori convocano l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale o la minore percentuale stabilita nell'atto costitutivo e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Entro il termine indicato nel comma 1, gli amministratori, in considerazione degli argomenti da trattare, possono, nell'interesse della societa', deliberare di non procedere alla convocazione. Il presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, puo' ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i sindaci, la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. Se la richiesta e' fatta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, si applica l'articolo 2367 del codice civile.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 29 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	IV — Disciplina degli emittenti
Titolo	III — Emittenti
Capo	II — Disciplina delle società con azioni quotate
Sezione	II — Diritti dei soci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-125-convocazione-dell-assemblea-su-richiesta-della-minoranza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it